

# Assicurazione Multigaranzia per gli impianti di produzione di energie rinnovabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Italiana Assicurazioni S.p.A.  **ITALIANA ASSICURAZIONI**

## Prodotto Ecowatt

Ed. 01/2019 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Società Italiana Assicurazioni S.p.A., società assicuratrice in forma di società per azioni, fondata nel 1889, iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione, appartenente al Gruppo Reale Mutua.

Sede legale e direzione generale in Via M. U. Traiano, 18 - 20149 Milano - Italia

Telefono 02/397161 - fax 02/3271270 - Sito Internet: [www.italiana.it](http://www.italiana.it) -

E-mail: [benvenutitaliana@italiana.it](mailto:benvenutitaliana@italiana.it) - Posta Elettronica Certificata (PEC): [italiana@pec.italiana.it](mailto:italiana@pec.italiana.it)

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29/4/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, ed iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 601 milioni di euro, di cui 58 milioni di euro relativi al capitale sociale e 543 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.italiana.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 340,9 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 153,4 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 912,1 milioni di euro;
- solvency ratio: 267,60%.

Al contratto si applica la legge italiana.





## Che cosa è assicurato?

### SEZIONE ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, la sezione prevede delle garanzie complementari sempre attive che coprono i danni causati da:

- ✓ FENOMENO ELETTRICO: la garanzia copre i danni materiali e diretti provocati da correnti o scariche elettriche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
- ✓ FURTO E RAPINA: la garanzia copre i danni materiali e diretti provocati dalla perdita dei beni assicurati se conseguenti a furto e rapina.
- ✓ GUASTI AL MACCHINARIO: la garanzia copre i danni materiali e diretti all'impianto da guasti meccanici.
- ✓ RICORSO TERZI: la garanzia consente di estendere la copertura ai danni che un evento coperto dalla sezione All Risk (danni diretti e indiretti) possa causare a cose di terzi.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione di premio.

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni con aumento di premio.

### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia comprende i danni:

- ✓ derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile;
- ✓ derivanti da incendio, esplosione e scoppio degli impianti assicurati.

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente.

### SEZIONE TUTELA LEGALE

Ad integrazione di quanto riportato nel DIP Danni, la garanzia vale anche per:

- ✓ sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi, colposi o contravvenzioni;
- ✓ sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi commessi dagli Assicurati comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- ✓ sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- ✓ sostenere controversie per inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi sempreché il valore in lite sia superiore a 200 euro.

L'assicurazione è prestata entro i limiti del massimale concordato con il Contraente.

La polizza prevede anche la garanzia cosiddetta Pacchetto Sicurezza per:

- ✓ sostenere la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
- ✓ sostenere la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589-590 C.P.);
- ✓ proporre opposizione e/o impugnazione avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a € 250.

Tale estensione vale nei casi di contestazione d'inosservanza degli adempimenti in tema di sicurezza sul



lavoro (D.Lgs. 81/08), sicurezza alimentare (D.Lgs. 193/07), sicurezza ambientale (D.Lgs. 152/06), tutela della privacy (D.Lgs. 196/03) e responsabilità amministrativa enti (D.Lgs. 231/01).
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>
<b>OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO</b>
Non sono previste opzioni con riduzione di premio.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>
Non sono previste opzioni con aumento di premio.



## Che cosa non è assicurato?

### SEZIONE ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)

Alcune tipologie di danni conseguenti agli eventi previsti nella garanzia base non vengono indennizzati.

#### × GARANZIA BASE

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di variazione delle falde freatiche, trasporto o trasferimento di beni assicurati durante operazioni di carico e scarico, autocombustione;
- causati da furti, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita; crollo, assestamenti o dilatazioni di impianti e strutture di fabbricati; montaggio, collaudo o smontaggio di impianti;
- dovuti a deterioramento, usura, mancata o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazioni, alterazioni di colore, consistenza o finitura, cambio di qualità;
- da errata manovra;
- da guasti all'impianto a meno che non siano provocati da eventi non esclusi;
- da errori di progettazione, calcolo, impiego di prodotti difettosi; da perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza e/o riduzione di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale; difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione;
- di natura estetica, da impiego di esplosivi in genere, i danni riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione e a cestinatura, le spese di manutenzione, aggiornamento e miglioramento.

Sono escluse per la copertura Danni Indiretti le perdite e le spese derivanti da prolungamento dell'inattività e conseguenti ad un sinistro causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità;
- mancata disponibilità dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell'esercizio, ripristino e rimpiazzo delle cose distrutte per cause esterne;
- sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni;
- penali o multe dovute a terzi; disastri naturali.

Sono escluse inoltre le perdite dovute a:

- atti di guerra, invasione militare, nazionalizzazione, insurrezione;
- difetto di rendimento dell'impianto, mancato riaggancio automatico dell'inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione;
- giornate di sospensione dell'attività.

Per gli impianti fotovoltaici e solari termici la Società non indennizza i danni a:



- impianti che non abbiano superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione. In caso di mancato superamento da parte degli impianti assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE (Gestore Servizi Energetici), l'Assicurato decadrà dal diritto all'indennizzo;
- pannelli non certificati ai sensi delle norme vigenti a seconda della tipologia di impianto;
- pannelli "stand-alone" (impianti autonomi funzionanti a isola);
- linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto.

Limitatamente agli impianti solari termici, la Società non indennizza i danni a serbatoi e tubazioni idrauliche, destinate alla conduzione di acqua e/o del fluido vettore, indipendentemente dalla causa che li abbia provocati.

Per gli impianti eolici la Società non indennizza i danni a:

- impianti fuori costa (off-shore);
- impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte dalle leggi vigenti in materia al momento della data di effetto della assicurazione.

**× FENOMENO ELETTRICO**

Sono esclusi i danni causati da corrosione, incrostazione, deperimento, logoramento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici.

**× FURTO E RAPINA**

Sono esclusi i danni qualora il furto non sia avvenuto rompendo i sostegni a cui l'impianto è fissato, le installazioni di impianti a terra o poste ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo siano sprovviste di almeno un sistema antifurto come bulloni antisvitamento, incollaggio ai supporti, chip all'interno degli impianti, sistema di localizzazione GPS. Gli impianti collocati a terra dovranno essere comunque provvisti di sistemi di videosorveglianza.

**× GUASTI AL MACCHINARIO**

Sono esclusi i danni a parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, organi di frantumazione; dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore, a funzionamento improprio dell'impianto; verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura e revisione.

**× RICORSO TERZI**

Sono esclusi i danni ai beni che l'Assicurato detenga in custodia; i danni di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE**

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- × consapevoli violazioni di leggi, norme o regole inerenti la sicurezza; comportamenti omissivi o di inerzia nel rimuovere le cause palesi;
- × inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati salvo che l'Assicurato provi che l'inosservanza sia dovuta a causa di forza maggiore;
- × impianti che non hanno superato tutte le verifiche e prescrizioni tecniche imposte da tutte le leggi vigenti in materia al momento della stipulazione della polizza;
- × pannelli stand alone utilizzati per l'alimentazione di segnalazioni stradali;
- × impianti fuori costa (off-shore);
- × linee di distribuzione di energia verificatisi oltre i 300 metri dal perimetro dell'impianto;
- × emissione di onde e campi elettromagnetici (EMF);
- × impianti che non abbiano superato tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore di Rete;
- × amianto.

Sono inoltre esclusi:



- \* i danni da inquinamento, interruzioni, deviazioni, alterazioni di sorgenti, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo;
- \* i danni cagionati alle opere, ai fabbricati e alle cose in genere sulle quali sono installati gli impianti;
- \* i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

#### SEZIONE TUTELA LEGALE

Oltre a quanto già indicato sul DIP Danni, le garanzie non sono valide:

- \* per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- \* per fatti dolosi degli Assicurati; per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- \* per fatti relativi a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- \* per controversie contrattuali con i clienti relative a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività;
- \* per controversie relative all'affitto d'azienda e per vertenze nei confronti di agenti e/o rappresentanti. Italiana Assicurazioni non assume il pagamento di:
  - \* multe, ammende o sanzioni pecuniarie;
  - \* spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
  - \* le spese di registrazione degli atti giudiziari;
  - \* ogni onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.



#### Ci sono limiti di copertura?

Sezione Tutela Legale	La garanzia decorre dopo 3 mesi dal giorno di decorrenza della polizza per controversie relative all'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per procedimenti penali e per opposizioni a sanzioni amministrative.
-----------------------	--

#### SEZIONE ALL RISK

Le garanzie previste nella sezione ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI), prevedono l'applicazione di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo per specifici eventi e riportati nella scheda di polizza.

#### SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo o risarcimento

	Franchigia	Scoperto	Limite di indennizzo
Danni a cose tranne per le garanzie sotto riportate	euro 500	---	---
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	---	10% con il minimo di euro 500	euro 100.000 per anno assicurativo
Danni a cose da incendio, esplosione, scoppio	---	10% con il minimo di euro 500	euro 100.000 per anno assicurativo





## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

SEZIONI ALL RISK (DANNI DIRETTI E INDIRETTI)	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> Il Contraente o l'Assicurato devono trasmettere entro 3 giorni dal sinistro la denuncia contenente un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, con indicazione del rispettivo valore.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista
	<b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	<b>Pagamento del sinistro:</b> Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata e accertata la titolarità dell'interesse assicurato.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione all'Agenzia a cui è assegnata la polizza entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	<b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> non prevista
	<b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
SEZIONE TUTELA LEGALE	
Cosa fare in caso di sinistro?	<b>Denuncia di sinistro:</b> L'Assicurato entro 3 giorni dalla data della notifica deve darne comunicazione all'Agenzia o a Italiana Assicurazioni o ad ARAG indicando i mezzi di



	<p>prova e procurando i documenti necessari.</p> <p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b> La gestione del sinistro è demandata ad ARAG ASSICURAZIONI SE. L'assicurato può rivolgersi direttamente ad ARAG utilizzando le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• inviando una mail per nuove denunce di sinistro alla casella: <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a></li> <li>• inviando un fax per nuove denunce di sinistro al numero: 045.8290557</li> <li>• inviando una mail per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro alla casella: <a href="mailto:denunce@arag.it">denunce@arag.it</a></li> <li>• inviando un fax per successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al numero: 045.8290449</li> </ul> <p><b>Prescrizione:</b> il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.</p> <p>Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio imputabili a dolo o colpa grave possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo; qualora le dichiarazioni sopraindicate siano state rese od omesse senza dolo o colpa grave, l'indennizzo può essere ridotto in proporzione. In entrambi i casi, le difformità possono comportare la cessazione della polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.</p>

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
Premio	<p>È possibile scegliere di indicizzare il premio, in tal caso si fa riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.</p> <p>Il premio può essere pagato o in un'unica soluzione o in più rate. In caso di frazionamento diverso da annuale le rate vanno pagate alle scadenze stabilite con una tolleranza di quindici giorni.</p> <p>Il premio è comprensivo di imposte.</p>
Rimborso	<p>Secondo quanto disposto dall'art. 1896 del Codice Civile, se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto e dopo l'inizio di efficacia dello stesso, il contratto si scioglie, ma Italiana Assicurazioni può richiedere il pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non sia stata comunicata. Se il rischio cessa dopo la conclusione del contratto, ma prima che questo abbia iniziato a produrre effetti il contratto si scioglie e l'assicuratore ha diritto solo al rimborso delle spese.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie del contratto.



 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.
Risoluzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Cessazione del rischio</u>: se l'Assicurato non è una persona fisica, il contratto di assicurazione si considera risolto al verificarsi di una di queste condizioni, fallimento o ammissione della procedura di amministrazione controllata o messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.</li> <li>- <u>Cessione, alienazione, fusione o scissione</u>: se l'Assicurato non è una persona fisica, in caso di cessione, alienazione, fusione o scissione dell'azienda è facoltà di Italiana Assicurazioni entro 30 giorni dalla comunicazione decidere se e a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Nel caso non ci fosse accordo tra le Parti, il contratto di assicurazione è automaticamente risolto.</li> <li>- <u>Trasferimento di proprietà dell'impianto</u>: in caso di trasferimento della proprietà dell'impianto l'Assicurato deve darne comunicazione a Italiana Assicurazioni e trasmettere all'avente causa l'obbligo di continuare il contratto. L'assicurazione, se il premio risulta pagato, continua a favore dell'avente causa per 15 giorni dal trasferimento della proprietà. Trascorso questo periodo se l'avente causa non ha chiesto la voltura a suo nome, l'assicurazione cessa.</li> </ul>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il prodotto è rivolto a soggetti che necessitano di coprire i danni materiali subiti dagli impianti di energie rinnovabili ed eventuali mancati introiti derivati dalla interruzione nella produzione di energia elettrica e a coprire le richieste di risarcimento per i danni che il proprietario dell'impianto può causare ad altri in relazione alla proprietà o conduzione dello stesso comprese le eventuali spese legali per difendere i propri interessi.</p>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p>Sulla base delle rilevazioni contabili dell'ultimo esercizio relativi al presente prodotto, l'ammontare della quota parte percepita in media dagli intermediari è pari al 21,39% dei premi contabilizzati.</p> <p>Riguardo esclusivamente le polizze connesse a mutui e finanziamenti, si precisa che, sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi medi è pari a euro 1.058, di cui euro 689 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 65,16% dei costi.</p>

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
All'Impresa assicuratrice	<p>I reclami vanno inoltrati per iscritto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio "Benvenuti in Italiana" – Italiana Assicurazioni, via Marco Ulpio Traiano 18, 20149 Milano – Numero Verde 800.10.13.13 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 02.39717001 – E-mail: <a href="mailto:benvenutinitaliana@italiana.it">benvenutinitaliana@italiana.it</a></li> </ul> <p>La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano</p>



	La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o in caso di risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> <li>- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma,</li> <li>- via fax 06.42133353 oppure 06/42133745</li> <li>- via pec all'indirizzo <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a></li> </ul> corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo. Info su <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n.98).
Negoziazione assistita	Si effettua tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<b>Arbitrato:</b> per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all'arbitrato. In alternativa è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. <b>Commissione di Garanzia dell'Assicurato:</b> gli Assicurati di Italiana Assicurazioni hanno la possibilità di ricorrere ad un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" a tutela dei propri diritti in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per la Società. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Italiana Assicurazioni, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@italiana.it">commissione.garanziaassicurato@italiana.it</a> oppure una lettera alla sede della Commissione, Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.italiana.it">www.italiana.it</a> <b>Liti transfrontaliere:</b> In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet <a href="http://www.lvass.it">www.lvass.it</a>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

